



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Cavallo -Presidente -  
Luca Ramacci  
Andrea Gentili  
Alessandro Maria Andronio  
Fabio Zunica -Relatore-

Sent. n. 3288 sez.  
UP - 18/06/2018  
R.G.N. 7260/2018

8660

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/2018 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposta dalla legge

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

IL CANCELLIERE  
Luana Mariani

sul ricorso proposto da

PA, nato a Napoli il X 1965,

avverso la sentenza del 17-01-2017 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la parte civile l'avvocato Diego Pedicini, in sostituzione dell'avvocato Simona Carandente, che depositava conclusioni scritte e nota spese.

udito per il ricorrente l'avvocato Dino Mazzoli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 17 gennaio 2017, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 29 novembre 2012 con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli aveva condannato AP alla pena di 6 anni di reclusione, siccome colpevole del reato di cui agli art. 81, 609 *bis* comma 1 e comma 2 n. 1 e 609 *ter* comma 1 n. 5 .cod. pen., perché, in tempi diversi, abusando delle condizioni di inferiorità psico-fisiche determinate dalla tenera età della figlia RP, nata il 20 marzo 2000, costringeva la bambina, che non aveva compiuto ancora 10 anni, a subire atti sessuali, consistiti in toccamenti e baci al seno, alla vagina e ai glutei e nel penetrarla nell'ano, fatti commessi dal 2007 al gennaio 2009 in P e M.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, P, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui eccepisce l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per l'appello, nonché l'intempestività della notifica in suo favore, in quanto avvenuta senza il rispetto del termine di venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Dalla disamina degli atti processuali, consentita dalla tipologia dell'unica doglianza sollevata nel ricorso, risulta innanzitutto che l'imputato P ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. DM; ciò premesso, deve rilevarsi che il decreto di citazione per il giudizio di appello, in vista dell'udienza fissata il 17 gennaio 2017, è stato notificato, con lo strumento della P.E.C., il 23 dicembre 2016 all'imputato presso il difensore di fiducia, avv. DM. La predetta notifica non è stata tuttavia correttamente recapitata al destinatario, in quanto, come emerge dalla relativa attestazione presente nel fascicolo processuale, il difensore non era munito di P.E.C., per cui la notifica è avvenuta mediante il deposito dell'atto in Cancelleria in data 23 dicembre 2016 alle 13.29. Orbene, alla luce di tali risultanze, l'eccezione difensiva deve ritenersi destituita di fondamento, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Rv. 271834), secondo cui, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. p.e.c.), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in Cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di P.E.C. sia imputabile al destinatario.

Con la pronuncia sopra richiamata si è infatti osservato che la P.E.C., ovvero il sistema che, per espressa previsione di legge (d.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata espressamente prevista in ambito penale dall'art. 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma dell'art. 148 cod. proc. pen., comma 2 *bis*, art. 149 e 150 cod. proc. pen., e art. 151 c.p.p., comma 2»; si tratta, come è noto, di un sistema di posta elettronica che, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto, non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati, riferendosi il termine "certificata" al fatto che il gestore del servizio del mittente rilascia a costui «la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata» (art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3). Allo stesso modo, «il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna» (art. 6, comma 2), la quale, per espressa previsione normativa, «fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione».

Nell'ipotesi in cui, invece, il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, «il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17» (art. 8).

Nel caso in cui il messaggio inviato tramite P.E.C. non risulti consegnabile, la disciplina cambia a seconda della causa della mancata consegna, se, cioè, essa sia imputabile o meno al destinatario; ed invero, se la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del citato d.l. n. 179 del 2012, "si applicano gli articoli 148 e seguente del codice di procedura penale" e la notificazione, pertanto, avviene nelle forme ordinarie previste dal codice di rito.

Diverse sono le conseguenze nel caso in cui la notifica sia ascrivibile al destinatario del messaggio; al riguardo occorre infatti evidenziare che l'art. 20 del D.M. 21/02/2011 n. 44 ("regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,

del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24"), disciplina i "requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno", imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di P.E.C. e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica. In particolare, il "soggetto abilitato esterno, cioè nel caso che ci occupa, il difensore della parte privata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D.M. n. 44 del 2011: a) «è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati» (comma 2); b) «è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia» (comma 3); c) è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che «deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34» (comma 4); d) «è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione» (comma 5). Di conseguenza, la mancata consegna è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dall'art. 20 del D.M. n. 44 del 2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza.

Orbene, quando la trasmissione via P.E.C. non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, trova applicazione l'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni «sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria». Peraltro, nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.M. n. 44 del 2011, infatti, «nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori». La notifica depositata in Cancelleria è a disposizione dell'avvocato, il quale, per estrarne copia, ex art. 40, comma 1 *ter*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve pagare il decuplo dei diritti normalmente dovuti.

Alla luce di tale premessa, deve ritenersi validamente instaurato per il giudizio di secondo grado il rapporto giuridico processuale, non essendo stata recapitata la notifica a mezzo p.e.c. del decreto di fissazione del giudizio di appello per causa imputabile al destinatario dell'atto, non avendo cioè attivato la p.e.c. il difensore dell'imputato, presso cui P. aveva validamente eletto domicilio.

Né appare pertinente il richiamo difensivo alla notifica eseguita a mezzo posta ordinaria all'imputato il 10 gennaio 2017, costituendo quest'ultima una cd. "notifica di cortesia", non dovuta all'imputato, nei confronti del quale la notifica del decreto era da ritenersi perfezionata con il deposito in Cancelleria dell'atto, deposito avvenuto il 23 dicembre 2016, dunque nel rispetto del termine minimo per la comparizione di 20 giorni stabilito dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di provvedere alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della costituita parte civile RP, liquidate come da dispositivo. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

#### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile RP, che liquida in complessivi in € 2.500, oltre ad accessori di legge e spese generali, con distrazione in favore dello Stato.

Così deciso il 18/06/2018

Il Consigliere estensore

*Fabio Zunica*  
Fabio Zunica

Il Presidente

Aldo Cavallo

*Aldo Cavallo*

Il Presidente  
*Aldo Cavallo*

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

*Aldo Cavallo*